



COMUNE DI SIAMANNA

Provincia di Oristano

**Regolamento comunale per la disciplina degli
incentivi e delle agevolazioni alle imprese operanti
nel Comune di Siamanna**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.02.2021

INDICE

1. BASI GIURIDICHE
2. FINALITA'
3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
6. REQUISITI OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS
- 6 Bis – DEROGHE DOVUTE AD EVENTI ECCEZIONALI
7. REQUISITI OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI IN REGIME ALTERNATIVO
8. ESCLUSIONI
9. AGEVOLAZIONI PER NUOVE IMPRESE – SPESE AMMISSIBILI
10. AGEVOLAZIONI PER IMPRESE ESISTENTI – SPESE AMMISSIBILI
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
12. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO
13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
14. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
15. REGIME DE MINIMIS
16. VERIFICHE/DECADENZA DEI BENEFICI/REVOCA DEL CONTRIBUTO
17. DISPOSIZIONI FINALI
18. ENTRATA IN VIGORE

1. BASI GIURIDICHE

1. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" Articoli 6, 7 e 13;
2. Statuto del Comune di Siamanna, il quale all'articolo 10 definisce le competenze del Comune in materia di Sviluppo economico;
3. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Aiuti «de minimis».
4. Regolamento (UE) N. 651/2014 della COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

2. FINALITÀ

1. L'amministrazione comunale, avvalendosi della potestà regolamentare prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e in attuazione di quanto disposto dallo statuto comunale, intende favorire l'insediamento di nuove attività produttive, promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria locale e sostenere qualsiasi iniziativa rivolta ad aumentare le opportunità di lavoro e di occupazione, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, ed altre erogazioni economiche. Nello specifico l'Amministrazione comunale vuole tutelare l'interesse pubblico di mantenere e sviluppare le attività di impresa operanti nell'ambito del territorio comunale, mantenendo o migliorando l'offerta fornita alla collettività dagli esercizi di vicinato e dalle attività artigianali commerciali e di servizi.
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di Siamanna potrà stabilire annualmente, nell'ambito del proprio bilancio, l'ammontare delle risorse finanziarie a tal fine dedicate.

3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni e incentivi sotto forma di contributi.
2. Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale con importi di entità più o meno elevati a favore di iniziative alle quali offre un sostegno parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide e utili sotto il profilo dell'interesse generale.
3. Il contributo massimo previsto per ogni singola iniziativa, che dovrà essere diversamente articolato per le nuove imprese e per le imprese già operanti, non può superare:
 - a) l' 80% del piano di spesa ammesso, nei casi previsti dall'articolo 6 comma 1 lettera a)
 - b) il 70% del piano di spesa ammesso, nei casi previsti dall'articolo 6 comma 1 lettera b)
4. In ogni caso, il contributo non dovrà essere superiore a €uro 25.000,00.
5. I richiedenti dovranno dimostrare di possedere mezzi propri adeguati per la copertura della parte di spesa residua non coperta dal contributo concesso dal Comune (cofinanziamento). Le modalità del co-finanziamento dovranno essere evidenziate nel piano di impresa allegato alla domanda.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento tutte le imprese come definite dall'Allegato 1 articolo 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014 che considera impresa "qualsiasi entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato".

2. Il presente Regolamento disciplina in particolare la concessione di agevolazioni in favore dei seguenti soggetti:
 - a. Persone che intendono avviare o hanno avviato da non più di 12 mesi una nuova attività produttiva con sede legale e operativa nel territorio del Comune di Siamanna;
 - b. Micro e piccole imprese esistenti da più di 12 mesi aventi sede legale e operativa nel territorio del Comune di Siamanna. Come stabilito dall'Allegato 1 articolo 2 del Regolamento (UE) N. 651/2014 rientrano nella definizione di Micro imprese quelle il cui organico è inferiore alle 10 unità e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non supera 2 milioni di euro. Sono definite Piccole imprese quelle che hanno meno di 50 dipendenti, un fatturato annuo o un attivo patrimoniale non superiore ai 10 milioni di €uro.
3. Non possono beneficiare dei contributi le iniziative imprenditoriali che prevedono l'acquisto o il subentro in attività esistenti, salvo il caso in cui il piano di impresa preveda la creazione di nuova occupazione aggiuntiva.

5. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

1. I destinatari delle agevolazioni sono:
 - a) **Gli aspiranti imprenditori:** soggetti occupati, inoccupati o disoccupati con residenza nel Comune di Siamanna che intendono avviare un'impresa con sede legale e operativa nel Comune di Siamanna. Il requisito della residenza deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.
 - b) **Le imprese esistenti** aventi sede legale e/o unità operativa nel Comune di Siamanna, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio che presentano un progetto di impresa consistente nella realizzazione di una nuova unità operativa o nel potenziamento/ammodernamento dell'attività esistente.

6. REQUISITI OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS

1. Per beneficiare dei contributi nella misura massima prevista, il progetto di impresa deve prevedere un incremento dell'occupazione in termini di numero di addetti:
 - a) Nel caso di nuova impresa tale requisito è soddisfatto quando la figura imprenditoriale (il titolare o almeno 1 socio della compagine) si impegna a svolgere effettiva attività lavorativa nell'impresa finanziata, sottoscrivendo a tal fine un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
 - b) Nel caso di imprese già operanti il requisito occupazionale si intende soddisfatto quando, a seguito della realizzazione del progetto di sviluppo presentato, viene incrementato l'organico aziendale di almeno 1 addetto corrispondente a 0,3 ULA (Unità di lavoro Annuo), per un periodo di almeno 24 mesi.¹
2. Per le nuove attività non ancora in possesso di Partita IVA o non ancora iscritte al registro Imprese presso la Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda, tale requisito dovrà essere perfezionato per poter richiedere la prima erogazione del contributo.

6 bis – DEROGHE DOVUTE AD EVENTI ECCEZIONALI

1. Per ovviare alle ricadute negative determinate da situazioni o eventi eccezionali, la Giunta può, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, derogare a quanto stabilito dall'articolo 6 prevedendo la possibilità di erogare sovvenzioni di qualsiasi natura a beneficio delle imprese che realizzano investimenti finalizzati anche al solo mantenimento dei livelli occupazionali anteriori al

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.02.2021

verificarsi dell'evento eccezionale. Il relativo Avviso pubblico (Bando) dovrà precisare requisiti specifici e condizioni oggettive e soggettive che giustificano l'intervento.

7. REQUISITI OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI – REGIME ALTERNATIVO

1. Le imprese esistenti possono optare per un regime alternativo di agevolazione che prevede la concessione di un contributo nella misura ridotta del 45% delle spese ammissibili, svincolato dall'obbligo di assunzione, nel caso in cui il progetto da realizzare rientri nella definizione di "investimento iniziale" come definito dal Punto 49 del Regolamento (UE) 651/2014. A tal fine si precisa che per "investimento iniziale" si intende un investimento in attivi materiali e immateriali relativo:
 - a) alla creazione di un nuovo stabilimento;
 - b) all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - c) alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

8. ESCLUSIONI

1. Sono esclusi in ogni caso dalle agevolazioni:
 - a) le società le cui quote sono detenute da altre società già costituite;
 - b) le Istanze riguardanti progetti imprenditoriali derivanti da conferimenti di imprese già esistenti;
 - c) le istanze di imprese in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - d) le ditte o società i cui titolari o soci o amministratori abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;
 - e) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, risultano morosi verso il Comune di Siamanna per canoni, tributi e tasse in genere;
 - f) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - g) i soggetti che si trovano in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

9. AGEVOLAZIONI PER NUOVE IMPRESE - SPESE AMMISSIBILI

1. I contributi per la costituzione e l'avvio di nuova impresa sono rivolti a persone in età lavorativa, residenti nel Comune di Siamanna, sulla base di appositi Bandi o di procedure a evidenza pubblica.
2. I contributi sono destinati, di norma, all'acquisto di beni d'investimento e al sostenimento di spese strumentali per la costituzione e l'avvio dell'attività d'impresa, quali:
 - spese di costituzione e di avvio (costi amministrativi, costi notarili, costi per business plan, etc...);
 - spese per opere di adeguamento e messa a norma degli edifici strumentali per lo svolgimento dell'attività di impresa;
 - spese per macchinari, impianti e attrezzature anche informatiche;
 - spese per arredi;

- spese per l'acquisto o la registrazione di marchi, brevetti e licenze.
 - Altre spese comunque congrue e coerenti con il progetto di impresa da realizzare.
3. In ogni caso sono escluse le seguenti tipologie di spese:
 - gli interessi passivi;
 - l'imposta sul valore aggiunto quando è detraibile;
 - le spese per l'acquisto e la costruzione di immobili;
 - le spese per l'acquisto di attività preesistenti, salvo quanto stabilito all'articolo 4;
 - le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda.
 4. Tutte le operazioni finanziate devono essere avviate in data successiva all'approvazione del presente Regolamento e a seguito della pubblicazione dei relativi bandi.
 5. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, essere nuovi di fabbrica o, se usati, offrire idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
 6. L'entità del contributo, le modalità di erogazione, eventuali ulteriori requisiti specifici dei soggetti beneficiari, i settori di intervento, i criteri di assegnazione e le specifiche cause di decadenza e le modalità operative, saranno individuati nell'apposito bando, in conformità degli indirizzi adottati con Delibera di Giunta.

10. AGEVOLAZIONI PER IMPRESE ESISTENTI – SPESE AMMISSIBILI

1. I contributi per lo sviluppo delle imprese già costituite aventi sede legale e operativa nel Comune di Siamanna sono destinati, di norma, all'acquisto di beni d'investimento strumentali per la realizzazione del progetto di investimento da realizzare, quali:
 - Spese per opere per adeguamento e messa a norma degli edifici strumentali per lo svolgimento dell'attività di impresa;
 - spese per macchinari, impianti e attrezzature anche informatiche;
 - spese per arredi;
 - spese per l'acquisto o la registrazione di marchi, brevetti e licenze.
 - Altre spese comunque congrue e coerenti con il progetto di impresa da realizzare.
2. In ogni caso sono escluse le seguenti tipologie di spese:
 - gli interessi passivi;
 - l'imposta sul valore aggiunto quando è detraibile.
 - le spese per l'acquisto e la costruzione di immobili;
 - le spese per l'acquisto di attività preesistenti;
 - le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda.
3. Tutte le operazioni finanziate devono essere avviate in data successiva all'approvazione del presente Regolamento e a seguito della pubblicazione dei relativi bandi.
4. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, essere nuovi di fabbrica o, se usati, offrire idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
5. Non sono ammesse a contributo spese per consulenze, manutenzione, materiali non durevoli e di consumo.
6. L'entità del contributo, le modalità di erogazione, eventuali ulteriori requisiti specifici dei soggetti beneficiari, i settori di intervento, i criteri di assegnazione e specifiche cause di decadenza e le modalità operative, saranno individuati nell'apposito bando, in conformità degli indirizzi forniti con Delibera di Giunta.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo le modalità, le tempistiche e utilizzando gli schemi indicati nel relativo bando ed in conformità agli indirizzi forniti da apposita Delibera di Giunta Comunale.
2. Le domande, con allegata la documentazione indicata nel bando e sottoscritte dal soggetto proponente, devono comunque essere corredate da un piano di impresa che deve contenere una descrizione esauriente del progetto da realizzare.
3. Il bando dovrà prevedere che la medesima impresa possa presentare una sola richiesta di contributo.

12. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO

1. Il bando per l'assegnazione dei contributi di cui al presente Regolamento deve indicare almeno:
 - i requisiti del soggetto beneficiario;
 - le spese ammesse e le eventuali limitazioni;
 - i criteri di priorità e l'attribuzione dei punteggi;
 - l'ammontare dei contributi erogabili;
 - il periodo entro il quale dovranno essere presentate le istanze;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - il modello di domanda e degli eventuali allegati.
2. Il bando deve essere pubblicato sul sito Internet del Comune, nell'Albo pretorio e pubblicizzato con ogni altra modalità che il Responsabile del procedimento riterrà di adottare.
3. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente regolamento ed esplicitati nei singoli Bandi. L'erogazione è subordinata altresì alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria.
4. I destinatari delle agevolazioni si impegnano a:
 - a) non cessare l'attività per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo;
 - b) utilizzare le risorse assegnate esclusivamente per gli scopi dichiarati nella domanda di contributo;
 - c) mantenere la sede operativa dell'attività nel Comune di Siamanna per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo;
 - d) stipulare idonea polizza assicurativa sui beni oggetto di finanziamento contro danni per furto, incendio e atti vandalici.

13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello delle domande presentate. Tale valutazione deve verificare:
 - la regolarità formale della domanda;
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
 - la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa descritta nel piano d'impresa;
 - la sussistenza di eventuali priorità nell'assegnazione dei contributi.
2. A tal fine il Responsabile del procedimento, secondo le modalità fissate nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nomina una Commissione, composta anche da figure professionali esterne esperte nella materia, deputata alla valutazione delle domande e alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito. Il Responsabile del procedimento, dopo le opportune verifiche, approva la graduatoria definitiva.

14. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il rendiconto contabile delle spese effettuate, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e articolato secondo le voci di spesa indicate nel progetto di impresa deve attestare che le spese riguardano effettivamente ed unicamente quelle contenute nella domanda di contributo e che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati.
2. Al rendiconto devono essere allegati i seguenti documenti:
 - fatture dei beni o servizi acquistati, debitamente quietanziate;
 - dichiarazioni liberatorie riferite alle medesime fatture, sottoscritte dal venditore;
 - documentazione bancaria attestante il tracciamento dei pagamenti effettuati;
 - visura camerale aggiornata.
3. Nel caso di beni usati il rendiconto deve essere corredato anche dai seguenti documenti:
 - dichiarazione del venditore attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato e che è inferiore al costo di materiale simile nuovo di fabbrica;
 - dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del bene, che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici e che le caratteristiche tecniche del materiale usato sono idonee ed adeguate alle esigenze e sono conformi alle norme vigenti.

15. REGIMI DI AIUTO

1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono concesse sulla base dei seguenti Regolamenti:
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Aiuti «de minimis», che prevede che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 200 000 € nell'arco di tre esercizi finanziari. A tal fine l'impresa dovrà presentare apposita dichiarazione degli altri eventuali benefici ottenuti e del rispetto della presente condizione;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, nel rispetto dei limiti massimi d'importo stabiliti per gli aiuti concessi con la modalità de minimis.

16. VERIFICHE/DECADENZA DEI BENEFICI/REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. È affidato al Responsabile del procedimento, o a persona da esso incaricata, il compito di effettuare le verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni effettuate dai beneficiari del contributo e sulla effettiva realizzazione dell'investimento.
2. La concessione del contributo sarà comunque revocata nei seguenti casi:
 - mancata trasmissione della documentazione relativa alle spese ammesse;
 - mancata presentazione delle garanzie fidejussorie richieste per l'erogazione del contributo;
 - rendicontazione di spese inferiori al 60% del progetto inizialmente presentato; (In caso di rendicontazione di spese superiori al 60% del progetto inizialmente presentato non si procederà alla revoca del contributo, ma rimane comunque ferma la percentuale di cofinanziamento prevista dal Bando);
 - mancato rispetto dell'impegno a non cessare l'attività per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo;

- finanziamento distolto dall'uso previsto ed utilizzato per scopi difformi da quanto dichiarato nella domanda di contributo;
 - mancato rispetto dell'impegno a mantenere la sede operativa dell'attività nel Comune di Siamanna per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, ove necessario, il Comune procederà al recupero dei contributi erogati e delle spese sostenute secondo la normativa vigente e i regolamenti comunali.

17. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per l'attivazione dei procedimenti amministrativi relativi al presente Regolamento, ove non disciplinato, si rinvia alle disposizioni generali contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e nei regolamenti comunali.
2. Il rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal regolamento è condizione di legittimità degli atti di assegnazione dei contributi e benefici economici e deve risultare nella premessa della determinazione del Responsabile del Servizio competente.

18. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la Delibera di approvazione e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio per il tempo stabilito dallo Statuto comunale.